

ACCORDO SINDACALE

Accordo Tecnico di Implementazione del Verbale di Incontro del 20 luglio 2026

Il giorno 18.09.2026, presso la sede della UPS Italia S.r.l., Via Fantoli 15/2 e 15/8, si sono incontrati:

- La Società UPS Italia S.r.l., in persona del procuratore speciale Lino Palmella (*Labor Relations Manager*), Marco Seghesio (*Labor Relations Supervisor*) in forza di giusta delega, Gianluca Guadagno (*Transportation Manager*) e Marco Carenini (*Operations Manager*) di seguito "UPS" e, congiuntamente a Randstad, alle OO.SS. e alle RSA, le "Parti";
- La Società Randstad Services S.r.l., in persona di Pietro Giannavola (*HR Manager*), di seguito "Randstad" e, congiuntamente a UPS, alle OO.SS. e alle RSA, le "Parti";
- Le OO.SS. (ivi incluse le RSA), di seguito, congiuntamente a UPS e a Randstad, le "Parti":
 - La FILT-CGIL Milano e Lombardia, rappresentata da Ignazio Oliva, Roberto Ferrara, Antonio Forlano e le RSA Isaac Alvarez, Pedro Calderon, Edgardo Mendez e Tarek Daboussi;
 - La FILT-CGIL Bergamo, rappresentata da Emanuele Barosselli, Giuseppe Previtali e la RSA Mara Cristini;
 - La FIT-CISL Lombardia, rappresentata da Gianmario Pirina, Gianpiero Pedone e le RSA Nicolas Hoyos Alan Lex, Soumail Lhoussain e Alejandro Mata;
 - La FIT-CISL Bergamo, rappresentata da Fabrizio Zanchi;
 - La UIL TRASPORTI Lombardia, rappresentata da Gian Piero Gusmini e le RSA Giacomo Tien e Natjcken Rodney Samuel.

In tale sede le Parti hanno raggiunto il seguente Accordo tecnico di implementazione del Verbale di Incontro del 20 luglio 2026.

Premesso che:

- In data 8 luglio 2026 si è svolto un incontro tra le OO.SS. e la società SCS S.r.l.;
- SCS S.r.l. ha svolto attività di magazzino nell'ambito dell'appalto UPS presso il sito di Milano Fantoli HUB e Bergamo GTW;
- SCS S.r.l. ha cessato la propria attività presso il sito di Milano Fantoli HUB in data 27 maggio 2026 e ha successivamente comunicato alle Organizzazioni Sindacali di aver esercitato il recesso dai contratti di appalto relativi ai siti di Milano Filiale e Bergamo GTW, mediante comunicazione inviata alle committenti UPS in data 6 luglio 2026;
- Nel corso degli incontri sindacali SCS S.r.l. ha dichiarato l'impossibilità di garantire il corretto pagamento delle spettanze maturate dai lavoratori ancora in forza e dai lavoratori cessati in applicazione della procedura prevista dall'articolo 42 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione;
- A seguito di tale comunicazione le OO.SS. hanno proclamato uno stato di agitazione con conseguenti iniziative di sciopero della complessiva durata massima dichiarata di 48 ore, rivendicando nei confronti della committente UPS un intervento urgente volto a garantire il pagamento delle competenze maturate dai lavoratori, anche in ragione del regime di responsabilità solidale previsto dalla normativa vigente;
- In data 13 luglio 2026 si è svolto un incontro tra le OO.SS. e UPS, nel corso del quale sono state formalizzate in apposito verbale di incontro le richieste di pagamento delle spettanze economiche e di tutela occupazionale dei lavoratori interessati;
- A seguito delle iniziative sindacali e delle mobilitazioni svolte presso il sito di Milano Fantoli, UPS ha manifestato la propria disponibilità a intervenire per il tramite dell'appaltatore subentrante al fine di garantire il pagamento delle somme dovute ai lavoratori; UPS ha altresì confermato la volontà di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti nel cambio di appalto;
- Pertanto, in data 20 luglio 2026 UPS e le OO.SS. si sono nuovamente incontrate e hanno verbalizzato un Verbale di incontro nel quale, preso atto del contesto sopra descritto, hanno dettagliato in apposita tabella (di seguito, la "Tabella di Dettaglio delle Tempistiche") le tempistiche degli istanti oggetto delle richieste formalizzate dalle OO.SS. nel verbale di incontro del 13 luglio 2026 sopra menzionato. In tale ultimo verbale veniva previsto che allo stesso avrebbe fatto seguito uno specifico accordo tecnico con apposito incontro da svolgersi entro e non oltre il 31 luglio 2026;
- Le Parti si sono pertanto incontrate in data 29 luglio 2026 al fine di dar seguito a quanto verbalizzato e per pervenire all'accordo tecnico sopra menzionato. In tale occasione, le Parti hanno confermato con Comunicato Congiunto

[Area con firme e sigilli delle parti contraenti]

- [Signature]*
- l'erogazione delle spettanze da erogarsi entro il 31 luglio 2026 secondo le tempistiche dettagliate nella Tabella di Dettaglio delle Tempistiche.
- In ottemperanza a quanto comunicato con il Comunicato Congiunto del 29 luglio 2026, le spettanze oggetto di tale Comunicato sono state erogate ai lavoratori per il tramite di Randstad.
 - Successivamente, sono state erogate per il tramite di Randstad, le spettanze da erogarsi entro il 31 agosto 2026 secondo le tempistiche dettagliate nella Tabella di Dettaglio delle Tempistiche.
 - Al fine di addìvenire all'Accordo tecnico di cui al Verbale di incontro del 20 luglio 2026, le Parti si sono incontrate in data odierna.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Art. 1 – Continuità occupazionale

UPS garantisce l'integrale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione con riferimento ai lavoratori attualmente impiegati negli appalti attualmente in essere con la società SCS S.r.l. presso i siti di Milano Filiale e Bergamo GTW.

Art. 2 – Impegno di UPS

UPS si impegna a garantire il pagamento di tutte le spettanze oggetto del presente Accordo, secondo le tempistiche, e le modalità dettagliate nel seguente Art. 3.

Art. 3 – Modalità e tempistiche di erogazione delle competenze economiche

Le Parti convengono quanto segue:

- **3.1 – Personale ex-SCS attualmente impiegato nel contratto di appalto di Milano HUB in gestione a Randstad Services S.r.l.**

Le Parti convengono che le seguenti competenze, indicate nella Tabella di Dettaglio delle Tempistiche, qualora effettivamente maturate e spettanti e non effettivamente corrisposte dai precedenti datori di lavoro, e limitatamente agli importi non corrisposti, sono state o saranno erogate secondo le tempistiche e le modalità che seguono.

Quattordicesima mensilità

Le Parti confermano che un importo netto corrispondente alla quattordicesima mensilità maturata presso il precedente datore di lavoro SCS S.r.l. e da quest'ultimo non corrisposta è stata erogata da Randstad a titolo di adempimento del terzo. Tale importo corrisponde a 1/12 dell'intera quattordicesima mensilità per la generalità dei lavoratori e a 12/12 per i soli lavoratori per i quali, in applicazione della disciplina normativa e/o contrattuale applicabile e tenuto conto delle specifiche condizioni individuali del lavoratore, risulta maturata una quota maggiore. Il relativo importo, al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, è stato corrisposto da Randstad quale adempimento del terzo ai lavoratori interessati, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

Premio di Risultato (PdR) / Welfare

Le Parti confermano che l'erogazione è avvenuta mediante consegna di apposita welfare card fisica.

Preso atto dell'impossibilità di effettuare una verifica puntuale della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale per l'erogazione del Premio di Risultato, l'importo oggetto di contestazione non è stato corrisposto a tale titolo ai sensi della disciplina vigente in materia.

Tuttavia, al solo fine di definire la controversia, Randstad ha corrisposto a titolo di adempimento del terzo ai lavoratori interessati, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l., un importo di pari ammontare rispetto a quello contestato dalle OO.SS., pari a euro 300,00 pro capite a titolo di welfare aziendale (erogazione liberale), da utilizzarsi nelle modalità previste dalla normativa fiscale vigente.

[Area con numerose firme e sigilli]

St

Competenze di fine rapporto (inclusa la tredicesima mensilità)

Le Parti confermano che le competenze di fine rapporto maturate dai lavoratori interessati alle dipendenze di SCS S.r.l. saranno corrisposte da Randstad a titolo di adempimento del terzo e con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l. secondo le seguenti tempistiche:

- il 25% dell'importo complessivamente spettante il 21 dicembre 2026 (trattasi il 20 dicembre di una domenica);
- il restante 75% il 15 gennaio 2027.

Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità maturata alle dipendenze di Randstad sarà liquidata direttamente da Randstad con pagamento previsto il 21 dicembre 2026, in considerazione della coincidenza del 20 dicembre con una domenica. La quota a titolo di tredicesima mensilità di competenza maturata presso il precedente datore di lavoro SCS S.r.l., corrispondente, per la generalità dei lavoratori, a 5/12 delle relative spettanze (6/12 nei casi in cui, in applicazione della disciplina normativa e/o contrattuale applicabile e tenuto conto delle specifiche condizioni individuali del lavoratore, risulti maturata una quota maggiore), sarà corrisposta da Randstad a titolo di adempimento del terzo, al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, e con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

Ferie/ROL

Con riferimento alle spettanze residue relative a ferie e ROL maturati e non goduti nel corso del rapporto di lavoro in essere con il precedente datore di lavoro SCS S.r.l., il relativo importo sarà determinato dalle Parti entro il 15 novembre 2026.

Una volta determinato l'importo complessivamente spettante, comprensivo anche della quota pari a 5/12 della tredicesima mensilità (6/12 della stessa nei casi indicati al paragrafo precedente "Tredicesima mensilità") corrisposta secondo le modalità di cui al paragrafo precedente ("Tredicesima mensilità"), una quota pari al 25% del totale sarà erogata entro il 21 dicembre 2026 al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, fermo restando che eventuali importi già corrisposti a titolo di tredicesima saranno computati ai fini del raggiungimento di tale percentuale. Qualora l'importo già erogato non risulti sufficiente a raggiungere il predetto 25%, sarà corrisposta la differenza necessaria.

Qualora la quota di tredicesima mensilità di competenza maturata presso SCS S.r.l. sia pari a 6/12 delle relative spettanze, nei casi indicati al paragrafo precedente ("Tredicesima mensilità"), tale quota sarà computata ai medesimi fini in luogo della quota di 5/12. Qualora l'importo già erogato non risulti sufficiente a raggiungere il predetto 25%, sarà corrisposta la differenza necessaria.

Il restante 75% (o percentuale inferiore qualora i 5/12 o ove applicabile i 6/12 della tredicesima mensilità rappresentino una quota dell'importo complessivo a titolo di competenza di fine rapporto già di per sé superiore al 25%) sarà corrisposto il 15 gennaio 2027, anch'esso al netto di imposte e contributi.

Anche tali importi netti saranno corrisposti da Randstad a titolo di adempimento del terzo, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

Arretrati accordi di secondo livello e Lines Guida Nazionali

Le Parti confermano la data di erogazione di tali spettanze in tre importi rateizzati, ciascuno dei quali da erogarsi congiuntamente entro l'ultimo giorno dei mesi di settembre 2026, ottobre 2026 e novembre 2026.

Gli importi delle rate saranno pertanto corrisposti al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo.

Gli importi saranno del 33,3% per ciascuna rata.

A tal fine, le Parti concordano nel verificare congiuntamente il complessivo importo delle tre rate entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2026. Tale importo costituirà l'importo confermato dalle Parti secondo metodologia comunemente individuata, da erogarsi nelle tre rate sopra esposte. L'importo individuato secondo tale comune metodologia non sarà oggetto di rettifiche, salvo nei casi di errore materiale di cui al paragrafo che segue non connesso alla scelta metodologica. Anche tali importi al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, saranno corrisposti da Randstad a titolo di adempimento del terzo e con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Gennaro P. Segre", "R. St.", "Santoro", and others. A small number "3" is visible on the right side.

Quantificazione degli importi e gestione di eventuali scostamenti

Le Parti riconoscono che tutti i conteggi e le elaborazioni economiche previsti dal presente art. 3.1 saranno effettuati dalla parte datoriale e oggetto, su richiesta, di preventiva condivisione con le OO.SS. Eventuali differenze o scostamenti che dovessero emergere successivamente alle erogazioni saranno considerati, salvo prova contraria, meri errori materiali o di calcolo e saranno oggetto di tempestiva verifica tra le Parti.

Le OO.SS. si impegnano, in tali ipotesi, ad attivare un confronto in buona fede con la parte datoriale.

3.2 - Personale ex-Ever attualmente impiegato nel contratto di appalto di Milano HUB in gestione a Randstad Services S.r.l.

Le Parti convengono che le seguenti competenze, indicate nella Tabella di Dettaglio delle Tempistiche, qualora maturate e non effettivamente corrisposte dai precedenti datori di lavoro, e limitatamente agli importi non corrisposti, saranno erogate in quattro importi rateizzati, ciascuno dei quali da erogarsi entro l'ultimo giorno del mese di agosto 2026, settembre 2026, ottobre 2026 e novembre 2026.

- Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
- Competenze di fine rapporto (ivi incluse le eventuali quote di mensilità aggiuntive)
- Ultimo stipendio;
- Ferie, ROL ed ex festività.

Tali importi complessivamente quantificati, limitatamente alle somme documentalmente comprovate e comunicate in tempi utili, saranno corrisposti al netto delle ritenute fiscali e contributive applicabili in quattro rate di pari importo, ciascuna pari al 25% del totale dovuto, con erogazione entro l'ultimo giorno del mese di agosto 2026, settembre 2026, ottobre 2026 e novembre 2026. Tali importi costituiranno l'ammontare confermato dalle Parti da erogarsi nelle quattro rate sopra esposte.

Qualora, per ragioni connesse alle tempistiche di raccolta e verifica, non sia possibile determinare entro il 31 luglio 2026 l'importo esatto spettante a specifici lavoratori, l'erogazione delle relative somme avverrà a decorrere dal primo mese utile successivo alla quantificazione degli importi stessi. In tal caso, le somme saranno comunque corrisposte mediante rate di pari ammontare, fermo restando che il relativo piano di pagamento dovrà concludersi entro il mese di novembre 2026.

Resta esplicitamente inteso che, qualora tutte o alcune delle spettanze menzionate nel presente art. 3.2 siano state oggetto di precedenti intese conciliative con precedenti datori di lavoro, Randstad non concorrerà alla corresponsione di tali importi fatti salvi gli importi non debitamente corrisposti ai sensi di detti accordi conciliativi, previa formale attivazione nelle sedi opportune, da parte dei lavoratori interessati, delle procedure a tutela dei crediti vantati sulla base delle conciliazioni sottoscritte.

Anche tutti importi al netto di imposte e contributi saranno corrisposti da Randstad a titolo di adempimento del terzo ed al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

Le Parti si danno atto che la prima rata di erogazione, da corrispondersi entro l'ultimo giorno del mese di agosto 2026, è stata corrisposta da Randstad nelle modalità e alle condizioni sopra descritte.

3.3 Personale attualmente dipendente di SCS S.r.l. impiegato nei contratti di appalto di Milano Filiale e Bergamo GTW attualmente in gestione a SCS S.r.l.

Le Parti convengono che le seguenti competenze, indicate nella Tabella di Dettaglio delle Tempistiche, qualora maturate e non effettivamente corrisposte dai precedenti datori di lavoro, e limitatamente agli importi non corrisposti, saranno erogate secondo le tempistiche che seguono:

a) Premio di Risultato (PDR)

- Limitatamente al personale impiegato sull'appalto di Milano Filiale;
- Viene confermata l'erogazione entro il 31 ottobre 2026.

Preso atto dell'impossibilità di effettuare una verifica puntuale della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale per l'erogazione del Premio di Risultato, l'importo oggetto di contestazione non sarà corrisposto a tale titolo ai sensi della disciplina vigente in materia. Tuttavia, al fine di definire la controversia, UPS garantisce ai lavoratori

[Area con numerose firme e sigilli]

interessati la corresponsione un importo di pari ammontare rispetto a quello contestato dalle CO.SS., pari a euro 300,00 pro capite a titolo di welfare aziendale (erogazione liberale) da utilizzarsi nelle modalità previste dalla normativa fiscale vigente.

Tale importo sarà corrisposto dall'appaltatore subentrante quale adempimento del terzo ai lavoratori interessati, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

b) Competenze di fine rapporto (comprenditive di ferie, ROL, ex festività e ratei di 13esima e 14esima)

Le Parti confermano le seguenti date di corresponsione:

- 25% entro il 20 dicembre 2026;
- 75% entro il 15 gennaio 2027.

Tale importo sarà corrisposto dall'appaltatore subentrante al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, quale adempimento del terzo ai lavoratori interessati, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

c) Ultime due mensilità qualora non corrisposte

- Da erogare entro la fine del mese nel quale era previsto il pagamento.

Tale importo sarà corrisposto dall'appaltatore subentrante al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, quale adempimento del terzo ai lavoratori interessati, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

d) Arretrati accordi di secondo livello e Linee Guida Nazionali

Le Parti confermano le seguenti date di corresponsione:

- 25% entro il 20 dicembre 2026;
- 75% entro il 15 gennaio 2027.

Tale importo sarà corrisposto dall'appaltatore subentrante al netto di imposte e contributi, se ed in quanto dovuti dal terzo, quale adempimento del terzo ai lavoratori interessati, con contestuale sua surrogazione nei corrispondenti diritti di credito dei lavoratori verso SCS S.r.l.

Art. 4 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Il lavoratore, con la finalità di ricostruire la posizione creditoria e facilitare la corretta erogazione delle spettanze la cui corresponsione è dovuta ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, dovrà preliminarmente verificare la destinazione delle quote di TFR maturate presso i precedenti datori di lavoro e attivare le seguenti procedure:

- Qualora il TFR risulti conferito al Fondo di Tesoreria INPS, il lavoratore dovrà verificare le somme versate in suo favore, richiedendone l'attestazione.
- Qualora il TFR sia stato destinato, in tutto o in parte, a una forma di previdenza complementare, il lavoratore dovrà verificare presso il relativo fondo di previdenza complementare la propria posizione individuale e accertare l'eventuale mancato versamento delle somme di spettanza.
- Qualora il TFR risulti ancora accantonato presso SCS S.r.l., il lavoratore dovrà richiederne il pagamento alla medesima e, in caso di mancata corresponsione o mancata risposta entro 30 gg., darne atto, anche per il tramite delle CO.SS., del mancato pagamento delle somme dovute.
- Qualora il TFR in base a contratti di cessione del quinto dello stipendio o a pignoramenti doveva essere riconosciuto all'azienda finanziaria competente a parziale o totale estinzione del debito così come riportato dalle norme contrattuali stipulate, il lavoratore dovrà verificare il corretto versamento richiedendo dichiarazione da parte della società finanziaria.
- Il lavoratore potrà, inoltre, esercitare liberamente a sua discrezione tutte le azioni previste dall'ordinamento per il recupero delle quote non corrisposte, ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso al Fondo di Garanzia INPS, senza che il presente punto c) precluda quanto previsto nel seguente paragrafo.

Qualora, a seguito delle verifiche di cui ai punti a), b), c), d) di cui sopra, residuino quote di TFR non erogate al lavoratore, UPS nell'ambito della responsabilità solidale del committente dell'appalto ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 garantirà, in via residuale o totale nel caso non fosse stato erogato nulla, il pagamento delle stesse a partire dal 1 gennaio 2028 a

[Area con diverse firme e iniziali]

tutti i lavoratori che lo richiederanno. L'erogazione delle quote di TFR avverrà sulla base della documentazione dalla quale si possa evincere il residuo di TFR non erogato al lavoratore, anche in assenza di riscontro da parte dell'INPS (senza restare la richiesta di cui al punto a), entro i precisi tempi per l'erogazione così identificati:

- Entro il 14 gennaio 2028 qualora, previa le verifiche di cui ai punti a), b), c), d) di cui sopra, la richiesta e la presentazione della documentazione necessaria avvenga entro il 31 dicembre 2027.
- Entro il 31 gennaio 2028, qualora, previa le verifiche di cui ai punti a), b), c), d) di cui sopra, la richiesta e la presentazione della documentazione necessaria avvenga tra il 1 gennaio 2028 e il 15 gennaio 2028.
- In caso di presentazione tardiva della documentazione (successiva al 15 Gennaio 2028) il pagamento avverrà, previa le verifiche di cui ai punti a), b), c), d) di cui sopra, entro il 15 del mese successivo alla presentazione della stessa.

Le somme eventualmente corrisposte saranno erogate al netto di imposte e contributi di legge, se ed in quanto dovuti, dall'impresa subentrante quale adempimento del terzo in favore dei lavoratori interessati, i quali surrogheranno l'impresa subentrante nei corrispondenti diritti di credito verso l'impresa cessante.

Art. 5 - Documentazione e verifiche delle posizioni individuali

I lavoratori interessati, assistiti dalle OO.SS. e anche per il tramite delle stesse, metteranno a disposizione la documentazione utile alla ricostruzione delle rispettive posizioni individuali, ivi comprese:

- buste paga;
- estratti contributivi INPS;
- estratti e attestazioni dei fondi di previdenza complementare;
- ogni altra documentazione utile a comprovare somme maturate, trattenute e non versate.

Art. 6 - Condizioni per l'erogazione delle somme

6.1 - Messa in mora del datore di lavoro originariamente obbligato

Le Parti convengono che l'erogazione delle somme previste dal presente Accordo, nell'ambito del regime di responsabilità solidale e/o degli impegni assunti con il presente verbale, è subordinata alla preventiva messa in mora e diffida ad adempiere nei confronti del datore di lavoro originariamente obbligato al pagamento.

A tal fine, i lavoratori interessati, con l'assistenza delle OO.SS., sottoscriveranno apposita diffida scritta indirizzata a SCS S.r.l., al fine di richiedere il pagamento delle competenze maturate e non corrisposte.

La trasmissione della predetta diffida potrà avvenire anche collettivamente per il tramite delle OO.SS.

6.2 - Dichiarazioni sostitutive e documentazione

In occasione di ciascuna erogazione prevista dal presente Accordo, il lavoratore interessato si impegna a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- L'eventuale percezione, totale o parziale, delle medesime somme da parte di SCS S.r.l., di altri soggetti obbligati, del Fondo di Garanzia INPS, del Fondo di Tesoreria INPS, di fondi di previdenza complementare o di qualsiasi altro soggetto tenuto al pagamento;
- L'avvenuta ricezione dell'importo corrisposto in esecuzione della specifica scadenza prevista dal presente Accordo, con indicazione della relativa causale e del relativo importo;
- L'impegno a comunicare tempestivamente alle Parti l'eventuale successiva percezione, a qualsiasi titolo, di somme riferibili alle medesime spettanze oggetto del presente Accordo;
- Ogni altra circostanza rilevante ai fini della corretta determinazione delle somme dovute.

La sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente articolo costituisce attestazione dell'avvenuta ricezione della singola somma corrisposta in esecuzione del presente Accordo e produce effetto di quietanza limitatamente all'importo effettivamente percepito e alla specifica transazione di pagamento cui la dichiarazione si riferisce, senza che ciò comporti rinuncia ai residui importi ancora maturati e non corrisposti ai sensi del presente Accordo.

Resta inteso che eventuali dichiarazioni non veritiere comporteranno le conseguenze previste dalla normativa vigente, nonché l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite e non spettanti.

6.3 - Validazione degli importi individuali

[Area con numerose firme e iniziali dei firmatari]

L'implementazione a livello individuale dei criteri collettivi concordati nel presente Accordo avverrà nei termini indicati in apposito "Accordo Tecnico di Erogazione Individuale".

Le Parti riconoscono infatti che al fine di offrire una specifica garanzia riferita alle erogazioni delle spettanze oggetto del presente Accordo, è essenziale la ricostruzione delle singole posizioni creditorie individuali, così come la corretta validazione degli importi spettanti al singolo lavoratore in applicazione del presente Accordo collettivo. La formalizzazione a livello individuale degli impegni assunti dalle Parti rappresenta infatti il momento di conferma e consolidamento delle spettanze riconosciute in attuazione del presente Accordo, garantendone la piena certezza, esigibilità e stabilità giuridica.

6.4 - Condizione

L'adempimento delle attività previste dal presente articolo 6 costituisce condizione per la regolare definizione delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati e pertanto per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del presente Accordo.

Art. 7 - Monitoraggio e verifica dell'accordo

Considerati i termini di pagamento delle spettanze come disciplinati dall'art. 3 del presente Accordo, le Parti si incontreranno con cadenza mensile al fine di garantire un corretto e trasparente monitoraggio relativo all'adempimento del presente Accordo e con riferimento alle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati.

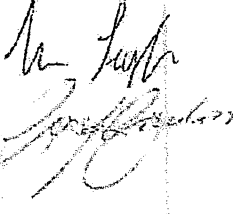
Con specifico riferimento alle spettanze di cui all'art. 3.3 del presente Accordo, in considerazione del fatto che il termine degli appalti di Milano Filiale e Bergamo GTW è previsto a data odierna per il 6 ottobre 2026, nell'ambito degli incontri periodici sopra menzionati le Parti si impegnano a condividere le modalità di corresponsione, nel rispetto delle scadenze sopra menzionate e già oggetto della Tabella di Dettaglio delle Tempistiche sottoscritta dalle Parti il 20 luglio 2026.

Resta inteso che la presente vertenza sindacale, che si concluderà solo alla completa definizione delle singole posizioni individuali, sarà condotta nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza e collaborazione che da sempre contraddistinguono i reciproci rapporti tra le Parti. Le OO.SS. si impegnano a revocare eventuali stati di agitazione operati alla data odierna in relazione alla presente vertenza.

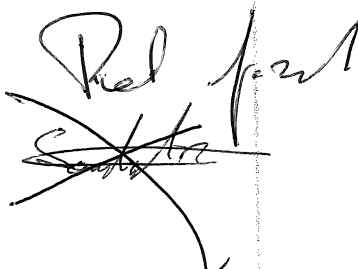
Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 18.09.2026

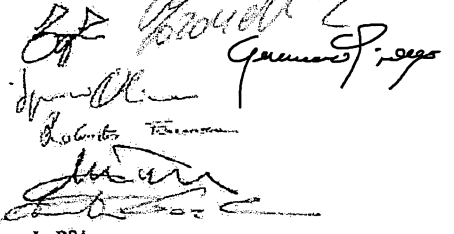
UPS Italia S.r.l.



Randstad Services S.r.l.



Le OO.SS.



Le RSA

